



Comune di CORTE FRANCA (BS)

Regolamento per l'esercizio delle funzioni del difensore civico.

Adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 46 del 27.09.2001.

Approvato dall'Organo Regionale di Controllo, Sezione interprovinciale di Brescia nella seduta del 11.10.2001.

Ripubblicato all'albo pretorio del Comune di Corte Franca dal 06.11.2001 al 21.11.2001.

Esecutivo dal 22.11.2001.

INDICE

- Art.1 – Oggetto
- Art.2 – Sede ed uffici
- Art.3 – Forma associata
- Art.4 – Funzioni del difensore civico
- Art.5 – Garanzie
- Art.6 – Nominae requisiti
- Art.7 – Durata in carica
- Art.8 – Dimissioni
- Art.9 – Indennità di carica
- Art.10 – Attivazione dell'intervento
- Art.11 – Limiti dell'intervento
- Art.12 – Modalità d'intervento
- Art.13 – Richiesta procedimento disciplinare
- Art.14 – Segnalazioni relative ad altre amministrazioni
- Art.15 – esercizio del controllo eventuale
- Art.16 – Relazione annuale e rapporto con gli organi
- Art.17 – Doveri di segretezza e tutela della riservatezza
- Art.18 – Revoca del difensore civico

Art. 1

Oggetto

1.-Il presente Regolamento disciplina l'esercizio delle funzioni del Difensore Civico Comunale e l'organizzazione del relativo ufficio, in attuazione degli artt. 65 e seguenti dello Statuto Comunale.

Art. 2

Sede ed uffici

- 1.-L'ufficio del Difensore Civico ha sede nel palazzo comunale in Corte Franca, via Seradina, 7.
- 2.-La Giunta comunale individua, con propria deliberazione, le stanze da adibire ad ufficio ed i mezzi da mettere a disposizione per l'espletamento delle funzioni del Difensore Civico.
- 3.-Le attività burocratiche-amministrative connesse al funzionamento dell'ufficio del Difensore Civico sono svolte nell'ambito degli uffici dell'Area Amministrativa secondo le disposizioni che saranno impartite dal Responsabile di detta Area in accordo con il Difensore Civico.

Art. 3

Forma associata

- 1.-L'ufficio del Difensore Civico può essere svolto in forma associata con Comuni limitrofi sulla base di apposita convenzione che regoli i rapporti tra i Comuni fermo restando quanto stabilito con lo Statuto e con il presente Regolamento.
- 2.-La convenzione dovrà essere approvata dal consiglio comunale dei Comuni interessati con il voto favorevole dei due terzi dei propri componenti.

Art. 4

Funzioni del Difensore Civico.

- 1.-Il Difensore Civico svolge le funzioni previste dalle leggi vigenti, dallo Statuto e dal presente Regolamento. Ogni intervento del Difensore Civico deve essere finalizzato a garantire l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa del Comune di Corte Franca.
- 2.-Il Difensore Civico è, agli effetti della legge penale, pubblico ufficiale, con i compiti e gli obblighi conseguenti.
- 3.-In nessun caso il compito e la funzione del Difensore Civico di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa, può ritenersi adeguatamente svolto con la semplice operazione di acquisizione di atti, notizie ed informazioni in possesso della pubblica amministrazione e trasferimento delle stesse al soggetto che ha richiesto l'intervento del Difensore Civico.
- 4.-In nessun caso il compito e la funzione del Difensore Civico di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa, può ritenersi adeguatamente svolto con l'acquisizione di atti, notizie ed informazioni che non sia seguita dall'esame congiunto della pratica o del procedimento di cui al comma 2 dell'articolo 12 del presente Regolamento.
- 5.-Per l'esercizio delle funzioni proprie, il Difensore Civico deve essere presente nel proprio ufficio ed a disposizione del pubblico per un numero complessivo di almeno otto ore settimanali così articolato:
 - a-dalle ore 16.00 alle 18.00 di tutti i martedì e giovedì;
 - b-due ore nel mattino di due giorni della settimana, individuati a sua discrezione nell'ambito dell'orario di ordinario funzionamento degli uffici comunali

Art. 5

Garanzie.

- 1.-Il Difensore Civico svolge la sua attività nel rispetto della normativa vigente, dello Statuto Comunale e del presente Regolamento, in piena libertà ed indipendenza e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico e funzionale.

Art. 6

Nomina e requisiti.

- 1.-Il Difensore Civico è nominato dal Consiglio Comunale nei modi e nei tempi previsti dallo Statuto fra i soggetti in possesso dei requisiti stabiliti con lo stesso Statuto.
- 2.-Il Sindaco provvede a dare notizia ai cittadini dell'avvenuta nomina del Difensore Civico comunale informando gli stessi circa le funzioni del Difensore Civico e specificando, in particolare, che le stesse non comportano oneri per i cittadini.

Art. 7

Durata in carica

1.-Il Difensore Civico dura in carica per il periodo corrispondente alla durata in carica del Consiglio comunale che lo ha nominato e può essere rinominato, indipendentemente dalla durata effettiva del primo incarico, una sola volta con le stesse modalità della prima elezione.

2.-Alla scadenza del proprio mandato, il Difensore Civico continua ad esercitare le funzioni fino alla nomina del successore, fermo restando che tale proroga non potrà in nessun caso superare la durata di mesi tre.

Art. 8

Dimissioni

1.-Le dimissioni sono presentate per iscritto dal Difensore Civico al Sindaco. Esse devono essere assunte al protocollo del Comune nella medesima giornata di presentazione, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

2.-La nomina del nuovo Difensore Civico deve effettuarsi entro novanta giorni dalla presentazione delle dimissioni con le modalità previste dallo Statuto.

3.-In caso di morte o di impedimento permanente nell'esercizio delle funzioni, la nomina del Difensore Civico dovrà avvenire entro novanta giorni dal verificarsi della morte o dell'evento impeditivo con le modalità previste dallo Statuto.

Art. 9

Indennità di carica

1.-Al Difensore Civico spetta, per la durata dell'incarico, un'indennità mensile a carico del bilancio del Comune, pari ai due terzi dell'indennità di funzione prevista per gli assessori del comune.

Art. 10

Attivazione dell'intervento

1.-Il Difensore Civico interviene su richiesta scritta di chiunque ritenga leso o messo in pericolo un proprio diritto o interesse da provvedimenti, atti, fatti e comportamenti dell'Amministrazione comunale, delle eventuali istituzioni, aziende speciali, società ed enti controllati dal Comune.

2.-Il Difensore Civico interviene di propria iniziativa in tutti i casi in cui ritenga che vi sia un qualche abuso, disfunzione, carenza o ritardo nell'azione amministrativa che abbia comportato o possa comportare una violazione delle regole, sancite anche dall'art. 97 della Costituzione, dell'imparzialità e del buon andamento della Pubblica Amministrazione.

Art. 11

Limiti dell'intervento

1.-Il Difensore Civico non può intervenire:

a) su atti od azioni dell'Amministrazione comunale che abbiano contenuto meramente politico;
b) su atti o procedimenti in riferimento ai quali siano già pendenti ricorsi davanti a organi di giustizia amministrativa, civile o tributaria; in tali casi l'intervento del Difensore Civico è ammesso per le sole questioni non dedotte in sede giurisdizionale;

c) su provvedimenti oggetto di procedimento penale, anche se il giudizio pende in fase istruttoria.

d) su atti e procedimenti relativi ad azioni e controversie comunque promosse da concessionari ed appaltatori di opere, forniture e servizi, da incaricati di prestazioni professionali o di lavoro autonomo, i cui rapporti siano regolati da contratti o convenzioni.

2.-Indipendentemente dal contenuto di atti e procedimenti, il Difensore Civico non può intervenire su richiesta:

a) di pubbliche amministrazioni;
b) del Direttore generale, del Segretario comunale e dei Revisori dei Conti dell'ente, degli amministratori delle istituzioni, delle aziende, dei consorzi e delle società alle quali il Comune partecipa;

c) dei dipendenti dell'Amministrazione comunale e delle istituzioni, aziende, enti, consorzi e delle società a partecipazione comunale, per far valere pretese derivanti dal rapporto d'impiego o di

lavoro con l'Amministrazione o con altro soggetto fra quelli sopra elencati, presso il quale prestano la loro attività lavorativa.

3.-Il Sindaco è l'unico soggetto cui compete il diritto-dovere di stabilire se gli interventi del Difensore Civico rientrino o meno nei limiti posti con il presente articolo.

4.-Nel caso in cui il Sindaco ritenga che un intervento del Difensore Civico abbia superato i limiti posti con il presente articolo, invita il Difensore Civico ad interrompere ogni azione relativa a quell'intervento.

5.-Qualora il Difensore Civico ignori l'invito del Sindaco, questi deve, entro tre giorni dalla data in cui il Difensore Civico ha ricevuto il suo invito:

a-disporre che i Responsabili di Area e tutto il personale dipendente cessino di fornire ogni collaborazione per l'intervento per il quale è stata rilevata l'incompetenza del Difensore Civico,

b-richiedere al consiglio comunale di revocare la nomina del Difensore Civico ai sensi dell'articolo 18 del presente Regolamento.

Art. 12

Modalità di intervento.

1.-Una volta che sia richiesto l'intervento del Difensore Civico, questi procede ad una preliminare e generica istruttoria, da esaurirsi possibilmente entro tre giorni, e qualora ritenga che l'istanza attenga ad atti o procedimenti per i quali non è ammesso il suo intervento o che l'istanza sia palesemente infondata o comunque che la richiesta che ne forma oggetto non necessiti del suo intervento, ne dispone l'archiviazione informandone il richiedente.

2.-Qualora, a seguito della preliminare e generica istruttoria di cui al precedente comma, il Difensore Civico ritenga di dover intervenire ed ogni qualvolta interviene di propria iniziativa, egli deve convocare il Responsabile di Area cui spetta la responsabilità dell'azione e/o dell'atto per i quali ha deciso di intervenire, per richiedere notizie sullo stato delle pratiche, per acquisire ogni eventuale atto e, successivamente, per procedere all'esame congiunto della pratica o del procedimento. Di detto esame congiunto può essere redatto apposito verbale riassuntivo delle posizioni su richiesta di una delle parti.

3.-Qualora, a seguito dell'esame congiunto di cui al precedente comma 2, il Difensore Civico ed il Responsabile di Area competente concordino nel rilevare irregolarità, disfunzioni o vizi di procedura attinenti al procedimento, individuano le azioni o gli atti da porre in essere da parte del Responsabile di Area ovvero propongono all'organo competente, se diverso dallo stesso Responsabile di Area, di porre in essere quanto necessario per la soluzione delle questioni prospettate.

4.-Il Difensore Civico informa i soggetti che hanno richiesto il suo intervento, delle iniziative intraprese e dei risultati ottenuti.

5.-Qualora, malgrado il fatto che siano state individuate le azioni o gli atti da porre in essere per la soluzione delle questioni prospettate, i competenti organi del Comune non provvedano nel senso indicato, il Difensore Civico ne dà informazione:

a-al Sindaco, alla Giunta Comunale ed al Consiglio Comunale perché gli stessi pongano in essere i provvedimenti che riterranno più opportuni;

b-agli eventuali soggetti che hanno richiesto il suo intervento suggerendo, eventualmente, le azioni che, a suo avviso, possono essere intraprese in via amministrativa o giurisdizionale.

6.-Qualora, a seguito dall'esame congiunto della pratica o del procedimento, il Difensore Civico ritenga che esistano irregolarità, disfunzioni o vizi di procedura mentre il Responsabile di Area ritenga che non esistano irregolarità, disfunzioni o vizi di procedura, il Difensore Civico ne dà informazione:

a-al Sindaco, alla Giunta Comunale ed al Consiglio Comunale perché gli stessi pongano in essere i provvedimenti che riterranno più opportuni;

b-agli eventuali soggetti che hanno richiesto il suo intervento suggerendo, eventualmente, le azioni che, a suo avviso, possono essere intraprese in via amministrativa o giurisdizionale.

7.-Il Difensore Civico per l'esercizio delle sue funzioni ha diritto nei confronti di tutti gli uffici e servizi comunali a:

a) richiedere, verbalmente o in forma scritta, notizie sullo stato delle pratiche e delle situazioni sottoposte alla sua attenzione;

b) consultare e ottenere copia di tutti gli atti e documenti amministrativi relativi all'oggetto del suo intervento e di acquisire tutte le informazioni sullo stesso disponibili.

8.-Le notizie e le informazioni richieste sono fornite al Difensore Civico con la massima completezza e tempestività. Le notizie e le informazioni sono - di norma – richieste e fornite oralmente.

9.-La consultazione ed il rilascio di copie di atti e documenti sono effettuati senza alcuna limitazione e spesa. Il rilascio delle copie avviene in carta libera per uso d'ufficio.

Art. 13

Richiesta procedimento disciplinare

1.-Qualora ne abbia rilevato l'esistenza, il Difensore Civico deve comunicare al Sindaco ed all'ufficio per i procedimenti disciplinari del Comune, i fatti che a suo avviso impediscono o ritardano l'espletamento di azioni e/o atti di competenza dell'amministrazione comunale indicando i soggetti che, a suo avviso, sono responsabili di quei fatti. L'ufficio competente per i provvedimenti disciplinari deve valutare se esistono i presupposti per avviare un procedimento disciplinare e, se del caso, attivare lo stesso.

Art. 14

Segnalazioni relative ad altre Amministrazioni.

1.-Qualora il Difensore Civico, nell'esercizio della propria attività, rilevi o venga a conoscenza di disfunzioni o carenze di uffici ed attività di altre pubbliche Amministrazioni o di imprese e società concessionarie di pubblici servizi, che si verificano o si riflettono nell'ambito del territorio comunale, ne riferisce al Sindaco, comunicandogli tutti gli elementi di valutazione per l'intervento dell'Amministrazione comunale e prestando la collaborazione che gli sia eventualmente richiesta.

Art. 15

Esercizio del controllo eventuale.

1.-Ai sensi dell'art. 127 del *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali* approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le deliberazioni della Giunta e del Consiglio Comunale sono sottoposte al controllo del Difensore Civico, nei limiti delle illegittimità denunciate, quando un quinto dei Consiglieri ne facciano richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate, entro dieci giorni dall'affissione all'albo pretorio, quando le deliberazioni riguardano:

- a) appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;
- b) dotazioni organiche e relative variazioni.
- c) assunzioni del personale.

2.-Le richieste di cui al comma precedente, contenenti i nominativi e la sottoscrizione dei Consiglieri, la data, il numero e l'oggetto della deliberazione, devono essere indirizzate al Segretario comunale che provvede all'invio della richiesta e dell'atto al difensore civico entro i due giorni non festivi successivi a quello in cui perviene la richiesta.

Art. 16

Relazione annuale e rapporto con gli organi.

1.-Ai sensi dell'art. 69 dello Statuto, il Difensore Civico, laddove lo ritenga opportuno, invia a tutti i consiglieri comunali entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

2.-Al Difensore Civico sono trasmessi gli ordini del giorno dei lavori del Consiglio Comunale e delle eventuali Commissioni Consiliari permanenti.

3.-Qualora lo ritenga utile per la soluzione di specifici casi di cui si stia occupando, il Difensore Civico può chiedere per iscritto di essere ascoltato dalla giunta comunale nella sua prima seduta utile. Il Sindaco può rifiutare l'audizione con propria nota scritta solo nel caso in cui ritenga palesemente infondata la questione sollevata e/o non di competenza del Difensore Civico.

Art. 17

Dovere di segretezza e tutela della riservatezza

1.-Il Difensore Civico è tenuto al segreto sulle notizie di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio, anche dopo la cessazione dalla carica.

2.-Il Difensore esercita le proprie funzioni nel rispetto della riservatezza dei soggetti interessati.

Art. 18

Revoca del Difensore Civico

1.-Il Difensore civico è revocato dal Consiglio comunale quando riporti taluna delle condanne previste dal comma 1 dell'art. 58 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali". Tale deliberazione deve essere approvata con il voto favorevole dei due terzi dei componenti del consiglio comunale.

2.-nel caso previsto dall'articolo 11 comma 5 lett. b) e qualora siano state rilevate violazioni di norme generali, del presente Statuto e dei vigenti regolamenti comunali da parte del Difensore Civico, può procedersi alla revoca della nomina con motivata deliberazione del Consiglio comunale che accerti dette violazioni. Tale deliberazione deve essere approvata con il voto favorevole dei due terzi dei componenti del consiglio comunale.

3.-Costituisce, in particolare, violazione di norma da parte del Difensore Civico, trasmettere ai soggetti che hanno richiesto il suo intervento quanto previsto dall'articolo 12 comma 3, 4, 5, 6 e 7 del presente Regolamento senza aver prima proceduto all'esame congiunto della pratica o del procedimento previsto dal presente Regolamento.

4.-La revoca della nomina del Difensore Civico, quando non sia proposta dal sindaco ai sensi dell'articolo 11 comma 5 lett. b), deve essere richiesta per iscritto con nota indirizzata al Sindaco e firmata da almeno tre componenti del consiglio comunale nella quale siano dettagliatamente precisate le violazioni di norme rilevate. Il Sindaco è obbligato a convocare il consiglio comunale perché deliberi sulla revoca della nomina entro 20 giorni dalla richiesta.

5-La richiesta di cui al precedente comma 4 e la proposta di revoca di cui all'articolo 11 comma 5 lett. b) devono essere immediatamente trasmessi dal Sindaco al Difensore Civico al fine di consentirgli di presentare entro dieci giorni eventuali controdeduzioni.

6- La richiesta di cui al precedente comma 4 e la proposta di revoca di cui all'articolo 11 comma 5 lett. b) devono essere allegate alla deliberazione di revoca.